

STATUTO

DELLA SOCIETA' LETTERARIA DI VERONA

COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - DURATA - SEDE - SCOPO

Art. 1

E' costituita l'Associazione denominata "Società Letteraria", fondata in Verona nell'anno 1808 ed eretta in Ente Morale con R.D. 21 agosto 1908 n. 417.

L'Associazione, con sede sociale in Verona (VR), Piazzetta Scalette Rubiani n. 1, ha durata illimitata e non ha scopo di lucro.

Art. 2

La "Società Letteraria" si propone di offrire i mezzi per coltivarsi nelle scienze, nelle lettere e nelle arti.

Art. 3

In corrispondenza al suo fine e per doveroso rispetto di tutte le opinioni e credenze, la "Società Letteraria" si interdice, in tutti i suoi atti interni ed esterni, qualsiasi manifestazione politica o confessionale. La bandiera italiana viene esposta alla sede sociale nelle festività nazionali e nelle solennità civili.

SOCI, LORO DIRITTI E DOVERI

Art. 4

I soci si dividono in Benemeriti, Onorari e Ordinari.

La divisione dei soci nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento tra gli stessi in merito ai loro diritti nei confronti dell'associazione.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

Art. 5

Possono essere dichiarati Soci Benemeriti persone o enti, che abbiano in notevole

misura contribuito ad accrescere, con lasciti o doni, il patrimonio sociale o, con la loro attività di Soci, l'efficienza e il prestigio della "Società Letteraria". Possono essere dichiarati Soci Onorari coloro che, avendo contratto con Verona profondi legami etici e intellettuali, si siano particolarmente distinti con opere di cultura di grande pregio e risonanza. La proclamazione dei Soci Benemeriti e Onorari viene fatta dall'assemblea, con votazione a scrutinio segreto, su proposta motivata del Consiglio di Conservazione. La proposta deve raccogliere la maggioranza dei due terzi dei votanti, fermo il quorum costitutivo di cui al successivo art. 13.

Art. 6

Sono ammessi come soci ordinari le persone giuridiche o le persone fisiche che abbiano raggiunto la maggiore età e che non siano civilmente incapaci o moralmente indegni e che, condividendo le finalità dell'Associazione, versino una tassa di ingresso e un contributo annuo di frequenza la cui misura viene determinata annualmente dall'assemblea dei soci.

La tassa di ingresso e il contributo annuo non sono trasmissibili nè rivalutabili. Nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione nè in caso di morte, di recesso o di esclusione del socio può farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato all'Associazione.

Sull'ammissione decide il Consiglio di Conservazione a maggioranza dei componenti.

Art. 7

I soci concorrono nelle Assemblee alla formazione della volontà sociale, sono ammessi a frequentare le sale sociali e ad usufruire nelle stesse del materiale della Biblioteca; possono inoltre ottenere pubblicazioni a prestito fuori dalla sede, godono di tutti gli altri diritti loro attribuiti dallo Statuto e dal Regolamento.

Art. 8

E' escluso dalla "Società Letteraria":

- a) il Socio che, successivamente alla sua ammissione, abbia perduto uno dei requisiti di ammissibilità;
- b) il Socio che si sia reso moroso per due anni consecutivi;
- c) il Socio che abbia commesso gravi mancanze nei confronti dei consoci, della Società o nella sede sociale.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio di Conservazione a maggioranza dei componenti.

ORGANI SOCIALI

Art. 9

Sono organi sociali:

- 1) l'Assemblea dei Soci e l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea dei Soci costituito da un Presidente, un Vice-Presidente, un Segretario e un Vice-Segretario;
- 2) il Consiglio di Conservazione;
- 3) la Commissione Scientifico-Letteraria;
- 4) la Corte Arbitrale;
- 5) il Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Presidente del Consiglio di Conservazione è il Presidente della Società.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 10

L'Assemblea è costituita da tutti i soci.

Ogni socio ha diritto ad un voto esercitabile anche mediante delega apposta in calce alla convocazione. Ciascun socio non può avere più di una delega.

Non possono partecipare alle assemblee nè esercitare il diritto di voto mediante

delega i soci che non siano in regola con il pagamento dei contributi sociali da versarsi entro i termini stabiliti dall'assemblea dei soci ai sensi dell'art. 14 lettera c). I soci possono regolare tale pagamento fino a dieci giorni prima della data fissata per l'assemblea stessa.

Solo i soci (Benemeriti, Onorari e Ordinari) possono essere chiamati a ricoprire cariche sociali. Ciascun socio può ricoprire una sola carica sociale. Tutte le cariche sociali sono ricoperte a titolo gratuito.

Art. 11

A tutti gli effetti l'anno sociale inizia col primo giorno di gennaio ed entro il mese di aprile deve essere convocata l'Assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio.

Le Assemblee straordinarie sono convocate su richiesta del Presidente della Società, del Consiglio di Conservazione o di un decimo dei Soci. In quest'ultimo caso il Presidente della Società provvederà alla convocazione dell'Assemblea non oltre 30 giorni dalla presentazione della domanda.

L'Assemblea convocata dal Presidente della Società che ne dà contemporaneamente comunicazione al Presidente dell'Assemblea.

Il Presidente della "Società Letteraria" è tenuto ad inviare ai Soci (alternativamente via posta via e-mail o via fax) almeno 15 giorni prima della data di convocazione l'avviso contenente il giorno fissato per la riunione e l'ordine del giorno, provvedendo nel contempo alla sua affissione all'albo sociale.

La pubblicazione all'albo sociale vale a tutti gli effetti come comunicazione ufficiale delle convocazioni della Assemblea.

Art. 12

L'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea è costituito da un Presidente e da un Vice-Presidente che ne dirigono i lavori, da un Segretario e da un Vice-Segretario che ne

redigono i verbali.

In caso di assenza sia del Presidente sia del Vice-Presidente, il Presidente della Società invita i Soci presenti a designare che deve dirigere i lavori dell'Assemblea.

In caso di assenza del Segretario e del Vice-Segretario il Presidente dell'Assemblea provvede a sostituirli con altro Socio presente.

I membri dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Art. 13

Perchè l'Assemblea ordinaria e straordinaria risulti legalmente costituita è necessaria, in prima convocazione, la presenza di almeno la metà dei Soci; in seconda convocazione l'Assemblea si intende validamente costituita con i Soci presenti.

Fra la prima e la seconda convocazione devono intercorrere almeno 24 ore.

Ogni deliberazione viene presa a maggioranza di voti.

Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno il 25% dei soci ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento della Società occorre la presenza di almeno i 3/4 dei Soci ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'elenco nominativo dei Soci aventi diritto di voto, risultanti nel giorno dell'Assemblea, viene comunicato dal Segretario del Consiglio di Conservazione al Presidente dell'Assemblea prima dell'inizio della seduta.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano le loro responsabilità i componenti del Consiglio di Conservazione non hanno voto ma vengono computati ai fini del quorum costitutivo.

Art. 14

L'Assemblea ordinaria delibera su:

- a) le comunicazioni del Presidente su l'andamento generale della Società;
- b) il bilancio patrimoniale, il conto consuntivo e quello preventivo (sentite le relazioni dell'Amministratore e del Collegio dei Revisori dei conti), determinando in pari tempo la misura dei contributi sociali ed il termine entro il quale il contributo dovrà essere versato con possibilità di determinare i contributi in misura ridotta per i soci di età inferiore ai trenta anni;
- c) le proposte della Commissione Scientifico-Letteraria e dei Soci per quanto riguarda l'associazione a pubblicazioni periodiche per il nuovo anno;
- d) la relazione del Bibliotecario;
- e) gli altri eventuali argomenti iscritti all'O.d.G.;
- f) approvazione e modifica del Regolamento.

L'Assemblea inoltre elegge:

- 1) l'intero Ufficio di Presidenza dell'Assemblea o quei componenti di esso la cui carica si sia resa vacante, con l'indicazione specifica delle cariche;
- 2) il Consiglio di Conservazione o quei componenti di esso la cui carica si sia resa vacante con l'indicazione specifica delle cariche; i membri effettivi della Commissione Scientifico-Letteraria;
- 3) i membri della Corte Arbitrale;
- 4) il Collegio dei Revisori dei conti, indicando gli effettivi e il supplente;

Sono eletti alle cariche sociali i Soci che ottengano i voti della metà più uno dei votanti. Per le cariche, che dopo tale votazione, risultino eventualmente scoperte, si procederà ad una nuova votazione e risulteranno eletti coloro che avranno conseguito il maggior numero di voti.

CONSIGLIO DI CONSERVAZIONE

Il Consiglio di Conservazione è composto di un Presidente e di un Vice-Presidente, di un Segretario e di un Vice-Segretario, di un Bibliotecario e di un Vice-Bibliotecario, di un Amministratore e di un Vice-Amministratore.

I Consiglieri durano in carica 3 anni e sono sempre rieleggibili, però due di essi scadono di carica ogni anno.

La decadenza è determinata dall'anzianità di carica; a parità di anzianità dalla sorte.

Se nel corso dell'anno uno o più Consiglieri cessano dall'ufficio, il Consiglio di Conservazione, su proposta del Presidente, può provvedere alla loro sostituzione chiamando in via provvisoria, e fino alla successiva Assemblea, altri Soci a coprire la carica vacante.

Il Consiglio di Conservazione è convocato dal Presidente, quando lo ritenga opportuno, o su richiesta motivata di almeno due consiglieri.

Il Consiglio decide a maggioranza dei componenti: a parità di voti prevale quello del Presidente.

Art. 16

Il Consiglio di Conservazione amministra la "Società Letteraria" sulla base delle direttive tracciate dall'Assemblea dei Soci:

- a) provvede alla manutenzione, alla custodia e alla gestione del patrimonio mobiliare e immobiliare della Società, secondo le norme dello Statuto e del Regolamento;
- b) decide la convocazione delle Assemblee ordinarie e straordinarie, fissando la data e predisponendo l'ordine del giorno;
- c) decide sull'ammissione e dimissioni dei soci;
- d) approva le relazioni ed i bilanci da presentare all'Assemblea;
- e) sottopone ogni anno all'Assemblea dei Soci, per l'approvazione, la misura dei contributi sociali;

- f) determina l'organico del personale della Società, che assume in servizio approvandone il relativo contratto di lavoro;
- g) dispone e controlla tutti i servizi sociali;
- h) determina l'uso delle sale sociali e stabilisce l'orario dei vari servizi.

COMPITI DEL PRESIDENTE E DEL VICE-PRESIDENTE

Art. 17

Il Presidente del Consiglio di Conservazione:

- a) rappresenta legalmente a tutti gli effetti la Società e ne dirige ogni attività attraverso il Consiglio di Conservazione e la Commissione Scientifico-Letteraria;
- b) convoca le Assemblee ordinaria e straordinaria;
- c) redige, per ogni anno sociale, una relazione sull'andamento generale della Società, relazione che, fatta propria dal Consiglio di Conservazione, va sottoposta all'Assemblea per l'approvazione.

Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in caso di impedimento o di vacanza dall'Ufficio ed adempie alle mansioni che siano affidate dal Regolamento, dal Consiglio di Conservazione e dalla Commissione Scientifico-Letteraria.

COMPITI DEL SEGRETARIO E DEL VICE-SEGRETARIO

Art. 18

Il Consigliere Segretario:

- a) redige in apposito registro i verbali delle sedute del Consiglio di Conservazione;
- b) custodisce l'Archivio degli atti sociali;
- c) dà esecuzione ai provvedimenti del Consiglio di Conservazione concernenti i Soci;
- d) vigila sulla disciplina interna del personale della "Società Letteraria";
- e) sbriga la corrispondenza e ne tiene il protocollo;

Il Vice-Segretario sostituisce il Segretario in caso di impedimento o di vacanza

dall'Ufficio ed adempie a quelle mansioni che gli sono affidate dal Regolamento e dal Consiglio di Conservazione.

COMPITI DEL BIBLIOTECARIO E DEL VICE-BIBLIOTECARIO

Art. 19

Il Consigliere Bibliotecario:

- a) dirige tutti i servizi necessari alla conservazione e all'uso del patrimonio bibliografico;
- b) provvede all'aggiornamento dell'inventario e alla compilazione del Catalogo delle Pubblicazioni;
- c) redige per ogni anno sociale una relazione sul funzionamento della Biblioteca, relazione che, fatta propria dal Consiglio di Conservazione, va sottoposta all'Assemblea per l'approvazione;
- d) il Vice-Bibliotecario sostituisce il Bibliotecario in caso di impedimento o di vacanza dell'Ufficio ed adempie alle mansioni stabilite dal Regolamento, dal Consiglio di Conservazione e dalla Commissione Scientifico-Letteraria.

COMPITI DELL'AMMINISTRATORE E DEL VICE AMMINISTRATORE

Art. 20

Il Consigliere Amministratore:

- a) provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento dei mandati da lui emessi recanti la firma del Presidente;
- b) compila ogni anno il bilancio consuntivo e preventivo della Società che, approvato dal Consiglio di Conservazione, va sottoposto all'Assemblea per l'approvazione;
- c) redige, per ogni anno sociale compiutosi, una relazione sull'andamento amministrativo della Società, relazione che, approvata dal Consiglio di Conservazione, va sottoposta all'Assemblea per l'approvazione;

d) compila e tiene aggiornato il registro inventario del patrimonio sociale;

Il Vice-Amministratore sostituisce l'Amministratore in caso di impedimento o di vacanza dall'Ufficio ed adempie alle mansioni che gli siano affidate dal Regolamento e dal Consiglio di Conservazione.

COMMISSIONE SCIENTIFICO-LETTERARIA

Art. 21

La Commissione Scientifico-Letteraria è composta dal Presidente, dal Vice-Presidente, dal Bibliotecario e dal Vice-Bibliotecario, che ne fanno parte di diritto, e da otto Commissari eletti annualmente dall'Assemblea dei Soci.

La Commissione viene convocata dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta del Bibliotecario o di almeno 3 commissari.

Il Bibliotecario funge da Vice-Presidente e perciò dirige le riunioni in assenza del Presidente e del Vice-Presidente.

Il Vice-Bibliotecario funge da Segretario e redige i verbali delle sedute, curandone la trascrizione sull'apposito registro.

Le sedute, la cui periodicità viene stabilita dalla Commissione stessa, sono valide quando siano presenti almeno 7 membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza.

Art. 22

La Commissione Scientifico-Letteraria:

- a) controlla tutti i servizi necessari alla conservazione e all'uso del patrimonio librario;
- b) provvede, con il fondo messo a sua disposizione in bilancio, all'acquisto, di sua iniziativa o su proposta dei Soci, di opere e al riacquisto di libri logorati o smarriti;
- c) cura la redazione del Bollettino della "Società Letteraria" a norma del

Regolamento;

d) esprime il suo parere su qualunque proposta riguardante la Biblioteca;

ORGANI DI CONTROLLO E GIURISDIZIONALI

Art. 23

Il controllo generale dell'amministrazione viene esercitato dal Collegio dei Revisori dei conti (tre effettivi e uno supplente) nominati annualmente dall'Assemblea, alla quale i revisori presentano la loro relazione. Almeno un componente del Collegio deve essere iscritto all'Albo dei Revisori Contabili.

CORTE ARBITRALE

Art. 24

La Corte Arbitrale è composta di 5 membri fra i soci ordinari.

I membri della Corte Arbitrale restano in carica 5 anni e sono rieleggibili.

Per la validità delle decisioni è richiesto l'intervento di tre membri.

La Corte giudica a maggioranza di voti.

Art. 25

La Corte decide sulle controversie che, per ragioni sociali o per fatti accaduti nella Sede Sociale o per deliberazione degli organi della "Società Letteraria", sorgono tra i soci, ovvero tra essi e i suddetti organi; sulle controversie che possono sorgere tra i titolari degli organi della "Società Letteraria".

Sul ricorso contro le deliberazioni degli organi sociali prese in violazione dello statuto e del Regolamento.

La decisione della Corte è definitiva.

Art. 26

La Corte arbitrale, sentito le parti ed esperiti senza formalità i mezzi di indagine che ritenga opportuni, pronuncia, nel termine di 60 giorni dalla presentazione del

ricorso, il lodo che, motivato in fatto ed in diritto e sottoscritto dai componenti il Collegio giudicante, va comunicato agli interessati e trasmesso al Presidente della "Società Letteraria" per dar corso all'eventuale forma di pubblicazione in esso stabilita.

DEL PATRIMONIO DELLA SOCIETA' E DELLA SUA AMMINISTRAZIONE

Art. 27

Il patrimonio dell'Associazione è composto dagli immobili, dalla biblioteca, dagli arredi attualmente di proprietà e da quelli che perverranno alla "Società Letteraria" a qualsiasi titolo da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici o privati o persone fisiche, da lasciti testamentari, dagli avanzi di gestione direttamente destinati all'incremento del patrimonio stesso.

Il patrimonio della "Società Letteraria" è intangibile, salvo che debba erogarsi od usarsi in esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea per i fini dell'Associazione e con le norme sancite dallo Statuto e dal Regolamento e comunque nei limiti delle norme di legge considerata la sua funzione di garanzia a favore di eventuali terzi creditori.

Per il conseguimento dei suoi scopi, inoltre, la "Società Letteraria" dispone delle seguenti entrate:

- tasse di ingresso e contributi annui di frequenza;
- redditi derivanti dal proprio patrimonio;
- introiti conseguiti nello svolgimento della propria attività;
- contributi dell'Unione Europea o di altri Organismi o Enti internazionali, dello Stato, della Regione, della Provincia, del Comune, di persone fisiche o di persone giuridiche private;
- ogni altro introito conseguito dall'Associazione anche a titolo di successione e

donazione non direttamente destinati all'incremento del patrimonio.

All'Associazione è fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della "Società Letteraria", salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 28

Qualora l'Associazione "Società Letteraria di Verona", per l'impossibilità di conseguire il proprio fine deliberi lo scioglimento o venga comunque a cessare, tutto il suo patrimonio verrà devoluto a quella istituzione già esistente o che abbia a costituirsi che persegue finalità simili agli scopi dell'Associazione o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della Legge 23/12/1996 n. 662, salva diversa disposizione imposta dalla Legge.

Art. 29

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del codice civile e alle leggi in materia.